



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA 8/43/16

R.G. 84200333, 03

Cron. 8/43/16

Rep. 868/15

Oggetto: pagamento

Il Tribunale di Bari- Sezione Stralcio – Articolazione di Modugno, in composizione monocratica nella persona del Giudice d.ssa Mirella Delia, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 333 dell'anno 2003

TRA

Comune di Modugno, in persona del Sindaco pt, elettivamente domiciliato in Modugno presso l'Ufficio Legale dell'Ente, sito alla Piazza del Popolo n. 16,, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Carlucci, giusta procura in calce al Decreto Ingiuntivo n. 157/2003, conferita in forza di deliberazione della Giunta Comunale 3.10.2003 n. 131 reg. di affidamento incarico,

- opponente -

CONTRO

avv. Piero Lorusso, elettivamente domiciliato in Bari alla Via Principe Amedeo n. 234, presso e nello studio legale Lorusso, difeso e rappresentato da sé stesso e dall'Avv. Laura Totino in virtù di mandato in atti,

- opposto-

All'udienza del 29.10.2015, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 c.p.c. nel testo novellato con legge 18.06.2009 n. 69, pubblicata sulla G.U. del 19.06.2009, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 l. n. 69/09, che detta le disposizioni transitorie).

Con citazione in opposizione notificata il 17/10/2003 il Comune di Modugno convenne innanzi l'intestato Tribunale l'Avv. Piero Lorusso chiedendo accertarsi l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 157/2003 con cui si ingiungeva all'Ente il pagamento di € 150.812,15 oltre spese di procedura, quale compenso maturato per l'attività difensiva svolta dal professionista per la rappresentanza dell'Ente ai fini della proposizione dell'appello avverso il lodo arbitrale reso in data 30/12/1997, eccependo l'inosservanza dei parametri di liquidazione stabiliti nel provvedimento di incarico (minimi tariffari maggiorati del 20%) e deducendo di corrispondere la



residua somma di € 68.050,10 con Determinazione dirigenziale n. 95/2004, versata in atti, previa detrazione degli acconti già percepiti dal Lorusso con determinazione dirigenziale n. 170/RD/I Sett. Del 26/4/1999.

Si costituiva il Lorusso con comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale, modificando la pretesa già azionata in sede monitoria, con richiesta di un compenso professionale pari a complessivi € 500.000 per la prestazione professionale già azionata in sede monitoria.

Acquisita la documentazione di causa, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 29.10.2015 e la causa trattenuta per la decisione, con i termini ex art. 190 cpc.

Non può evadersi la richiesta di passaggio al rito speciale di cui agli artt. 28 e 28 L. n. 794/1942, formulata dall'opposta in atti, all'evidenza inammissibile.

L'avvocato, per il recupero delle competenze professionali nei confronti del proprio cliente, può scegliere fra la procedura di cui all'art. 633 c.p.c., il procedimento sommario disciplinato dall'art. 28 l. 13.6.1942 n. 794, il procedimento ordinario di cognizione (Cass. 24 maggio 1968, n. 1597), e ciò in via alternativa e senza alcun obbligo di preferenza (Cass. 16 maggio 1981, n. 3225); effettuata però la scelta, essa non può variare durante nel suo corso né far mutare il rito del processo intrapreso, per la non fungibilità delle fasi processuali e per i differenti presupposti.

L'unanime giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. 29 luglio 2004, n. 14394), nonché del Consiglio di Stato (cfr. C.d.S. sez. IV 21.10.2005 n° 7479) hanno peraltro affermato che la speciale procedura camerale prevista dalla l. n. 794/1942 si riferisce solo ai compensi in materia giudiziale civile e non trova applicazione ai processi penali, amministrativi (mentre nel caso di specie trattasi di attività difensiva svolta innanzi al TAR) ovvero in materia stragiudiziale.

E comunque "la speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli artt. 28 e seg. l. 13 giugno 1942 n. 794, non è applicabile quando la controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura (il quantum) del compenso spettante al professionista in ragione dell'attività svolta nell'espletamento di un mandato di assistenza e difesa giudiziali, ma si estenda altresì ad altri oggetti d'accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l'effettiva esecuzione delle prestazioni, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa rivenienti da altri rapporti tra le medesime parti ecc." (cfr., Cass. 12.2.2004 n. 2701). Ne deriva che "ove sia contestata la fondatezza della pretesa del legale al compenso, il giudizio non può procedere con il suddetto rito semplificato" (cfr., Cass. 17.05.2002 n° 7259): l'attore solleva in questa sede eccezioni in merito alla legittimità della convenzione - la cui validità sarebbe destinata ad incidere sulla determinazione dei compensi professionali rivendicati e sarebbe titolo da cui originerebbe il dedotto rapporto processuale, a parere dell'ente convenuto - talché l'odierno procedimento deve seguire le forme del giudizio ordinario, corredato da

CMO



adeguata ed ampia attività istruttoria, e non va "trasformato" nel rito semplificato di cui all'art. 29 L. n° 794/1942.

Va infine esclusa la possibilità di mutamento dell'odierno rito ordinario di cognizione in quello "sommario" di cui all'art. 14 D.Lgs 1.9.2011 n. 150, stante il regime transitorio previsto all'art. 36 D. Lgs cit..

La domanda riconvenzionale proposta dall'avv. Lorusso, in qualità di opposto è in primis inammissibile.

Per giurisprudenza unanime della Suprema Corte " Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione" (Cass. n. 6202 del 29/3/2004 e n. 22754 del 4/10/2013), trattandosi di domande nuove e come tali inammissibili e rilevabili d'ufficio (Cass. n. 21245 del 29/9/2006 e n. 13086 del 5/6/2007).

Sempre in via preliminare, a parere dell'opposto il Comune di Modugno difetterebbe di "legittimazione processuale" per essere stato il mandato al difensore conferito dal Sindaco, in contrasto con le prerogative riconosciute al Dirigente dall'art. 107 TUEL.

Infondata è l'eccezione, considerato in primis che la procura è stata conferita in forza di deliberazione della Giunta Comunale, il 3.10.2003 n. 131, e comunque a mezzo dell'allora Sindaco.

Infine sulla legittimità dello jus postulandi attribuito dal Comune all'odierno difensore si richiamano le disposizioni impartite dall'art. 50 D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui spetta, in linea generale, al Sindaco la rappresentanza dell'ente e dal nuovo titolo V della Costituzione, che rimette la disciplina della rappresentanza del comune (come della provincia) allo Statuto. Invero, l'art. 32 dello Statuto del Comune di Modugno (già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 145/2000 e riprodotto anche nel testo pubblicato nel detto B.U.R.P. n. 154 del 2005) afferma che "il Sindaco rappresenta l'Ente", non si vede proprio quale "difetto" di rappresentanza possa, anche in ipotesi, essere ravvisato nel fatto che, a norma di legge e di Statuto, il mandato a resistere nel presente giudizio sia stato rilasciato dal Sindaco, e non già da un qualche imprecisato dirigente. Il principio è stato di recente pronunciato dal TRIBUNALE DI BARI (in procedimenti ex art. 28 L. n. 794/1942 promossi dall'Avv. Lorusso) con ORDINANZE 28.7.2013 NN. 12772 e 12773 e dalla stessa ARTICOLAZIONE DI MODUGNO (ved. sentenze 20.6.2014 NN. 3172, 3173 e 3174).

Inoltre, con riferimento alla presunta tardività della notifica dell'atto di opposizione, va richiamato il disposto della Sentenza della Corte Cost. n. 477 del 26/11/2002, alla luce della quale la notificazione si intende perfezionata, per il soggetto notificante, con la consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario .

Pertanto, atteso che in data 23/7/2003 veniva notificato decreto ingiuntivo, il termine di scadenza dell'atto di opposizione, fissato per il 17/10/2003, risulta ampiamente



rispettato.

Ciò premesso e passando al merito, l'opposizione va accolta per quanto di ragione, con revoca del decreto ingiuntivo, dovendosi prendere atto dell'intervenuta, in corso di giudizio, soddisfazione delle ragioni creditorie dell'opposto con determina del dirigente del I settore del 02.02.2004 (all. 2 nel fascicolo dell'opposto), con cui l'Amministrazione Comunale di Modugno provvedeva a liquidare l'opposto per l'importo dichiarato di € 68.050,10 (giusta parcella n. 15 del 05.03.2004 a firma del professionista).

Invero fra le parti è operativa, rispetto al dedotto rapporto professionale posto a fondamento del credito azionato dall'Avv. Lorusso, la richiamata convenzione fra le parti in esecuzione della delibera G.M. n. 4 del 12/1/1998, con cui si conferì incarico professionale all'Avv. Piero Lorusso, stabilendo al punto sub.3, con riferimento al compenso da corrisondersi al professionista, espressamente che : " la spesa presunta..., ascende a £.3.000.000 compresa IVA e CAP salva esatta determinazione in sede di liquidazione della relativa specifica e comunque nei limiti fissati nella Delibera di C.C. n. 49 del 10/7/1996". Delibera consiliare, quest'ultima, con cui l'Ente decise di "fissare inderogabilmente gli onorari dei Professionisti esterni, ... , nella misura dei minimi tariffari maggiorati del 20%" (doc. 4 nel fascicolo dell'opponente). Orbene, a conclusione del giudizio di appello (esitato nella cassazione del lodo per nullità), l'avv. Lorusso ha depositato una parcella professionale senza rispettare i suddetti criteri, ma quantificando i propri compensi con applicazione dei medi aumentati fino al triplo.

A fronte della contestazione elevata dall'opponente, l'opposto ha esibito in giudizio alcune liquidazioni intervenute con il Comune di Modugno, che tuttavia non assurgono a prove nel presente rapporto perché riferite a compensi professionali per incarichi conferito dall'Ente prima dell'adozione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 10.7.1996.

Del resto in corso di giudizio l'opposto ha invocato la corresponsione di somme ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., paventando un presunto riconoscimento del debito da parte dell'Ente, profilo destituito di qualsiasi giuridico fondamento come sapientemente affrontato nella motivazione di cui all'ordinanza istruttoria del 3.2.2005, qui da intendersi richiamata. Invero nel punto in cui viene rigettata anche tale richiesta dell'avv. Lorusso, dichiarandola inammissibile, si legge che " l'opponente, pur non negando (anzi espressamente affermando) la debenza dei minimi tariffari maggiorati del 20% (secondo la su citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 10.7.1996), ha comunque contestato la somma pretesa dall'opposto, limitandosi a riconoscere soltanto l'importo (al lordo della ritenuta d'acconto) di € 68.050,10 (cfr. determinazione n. 95 in data 2.2.204 versata in atti): per tale importo, però, l'opponente ha già emesso mandato di pagamento, a seguito del quale l'avv. Lorusso ha riscosso la somma - al netto della ritenuta d'acconto di €

CMO



10.543,87 - di € 57.506,23 (come da parcella n. 15/04 in data 5.3.2004 versata in atti). In altri termini, l'opponente non ha contestato solo la somma che ha già liquidato e versato all'opposto, mentre ha contestato l'ulteriore somma pure chiesta dall'Avv. Lorusso [e più in particolare ha contestato la somma di £ 41.403.679 (pari ad € 21.383,22), assumendo che essa era già stata data all'avv. Lorusso, a titolo di acconto, giusta provvedimento dirigenziale n. 170/RD/I Sett. Del 26.4.1999], sicchè, per la maggiore somma richiesta dall'avv. Lorusso, non ricorre il presupposto nella non contestazione ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c.".

La regolamentazione contrattuale, come riferita alla delibera consiliare richiamata, esclude quindi ogni retribuitività ulteriore, in uno agli acconti ricevuti dall'Avv. Lorusso.

Il tutto a prescindere dai diritti procuratori che, secondo i noti criteri tabellari vigenti all'epoca dei fatti, andavano conteggiati, in ragione del periodo in cui le varie attività processuali erano state effettivamente svolte e sulla base delle tariffe volta per volta vigenti (trovando applicazione, *ratione temporis*, la tariffa approvata con D.M. 8.4.2004 n. 127).

Cessata quindi la materia del contendere fra le parti, in conseguenza dell'avvenuto pagamento in corso di causa e nei limiti di quanto effettivamente dovuto al professionista in ragione della pattuizione intercorsa con l'Ente, le spese di lite, visto l'esito delle domande e la condotta operosa dell'opponente al momento dell'introduzione del giudizio, meritano integrale compensazione fra le parti

P.T.M.

Il Tribunale di Bari - Sezione Stralcio Articolazione di Modugno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande in atti, così provvede:

- dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale;
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda monitoria;
- compensa fra le parti le spese di lite.

Modugno, 28.1.2016

Il Giudice

dott.ssa Mirella DELIA

PER

Bisogna... 02.02.2016

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
d.ssa Maria Rosa TEDESCO